

**IL TRIBUNALE DI UDINE****2^ Sezione civile**

riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati:

dott. Francesco Venier	Presidente
dott. Annalisa Barzazi	Giudice
dott. Gianmarco Calienno	Giudice rel.

ha emesso il seguente

DECRETO

All'udienza del 16 novembre 2023, fissata con il decreto collegiale ex art.25 sexies 3° comma CCII , il Tribunale si è riservato di provvedere sull'istanza di omologazione della proposta di concordato semplificato, come modificata con nota depositata il 26/6/23, formulata dalla soc. _____ nonché dai soci illimitatamente responsabili

In estrema sintesi, tale proposta -che si fonda sull'attivo presumibilmente ricavabile dall'esecuzione del piano ad essa sotteso, circa Euro 460.000,00, a fronte di un passivo concordatario di oltre Euro 1.600.000,00 - prevede il soddisfacimento integrale dei creditori prededucibili -in cui sono inseriti anche i compensi dei professionisti per la predisposizione del ricorso e del piano- il soddisfacimento del 93,80% dei crediti ipotecari; del 67,27 % dei crediti con privilegio ex art.2751 bis n.1 c.c.; dell'1,90% dei crediti privilegiati dello Stato; dell'1% dei crediti chirografari e dell'1% dei crediti ipotecari degradati.

Il tutto, anche con riferimento all'origine delle risorse che sottendono tale proposta, è ben riassunto nella seguente tabella elaborata dall'Ausiliario, dopo le sue verifiche:

Firmato Da: CALIENNO GIANMARCO Emesso Da: InfoCamere Qualified Electronic Signature CA Serial#: 17187c - Firmato Da: MANSUTTI DANIELA Emesso Da: ArubaPEC per CA di firma qualificata Serial#: 50a902e214da0a17fe988a2b6c6fe77
Firmato Da: VENIER FRANCESCO Emesso Da: ArubaPEC per CA di firma qualificata Serial#: 466865dd0705d32c628811306d6b1802



	PROPOSTA DA PIANO		PROPOSTA RIDETERMINATA	
	Attivo aziendale + beni dei soci	Finanza esterna	Attivo aziendale + beni dei soci	Finanza esterna
Crediti prededucibili	97,49%	2,51%	97,49%	2,51%
Crediti con privilegio ipotecario	93,80%		93,80%	
Crediti con privilegio ex art. 2751 bis n.1 (dipendenti per TFR)	78,90%		67,27%	
Crediti dello Stato per imposte dirette, indirette ecc.		2,00%		1,90%
Crediti chirografari		1,00%		1,00%
Crediti ipotecari degradati		1,00%		1,00%

Per una migliore intelligenza di tali percentuali, occorre anche riportare nel dettaglio il passivo concordatario, con le correzioni elaborate dall'Ausiliario, sinteticamente riepilogato nella seguente tabella dallo stesso elaborata:

Descrizione	Passivo concordatario al 14.03.2023	Dettaglio graduazione da piano				Somme corrisposte dopo il piano	Maggiori/Minori debiti	Passivo aggiornato al 31.07.2023
		Prededuz.	Privilegio	Ipotecario	Chirografo			
Ausiliario art 68 cpc	9.153,12	9.153,12				0,00		9.153,12
Totale	9.153,12					0,00		9.153,12
Liquidatore (somme non quantificate)	0,00					0,00		0,00
Esperto (somme già corrisposte)	0,00					0,00		0,00
	1.470,00	1.470,00				0,00		1.470,00
	19.032,00	19.032,00				6.344,00		12.688,00
	19.032,00	19.032,00				6.344,00		12.688,00
Elaborazione dati	4.880,00	4.880,00				4.880,00		0,00
Totale	44.414,00					17.568,00		26.846,00
Sw	247,05	247,05				219,60		27,45
Affitti (FS)	1.950,00	1.950,00				650,00		1.300,00
CCIAA	150,00	150,00				150,00		0,00
Imposte imu	5.000,00	5.000,00				0,00		5.000,00
Totale	7.347,05					1.019,60		6.327,45
Fondo prededucibile	1.566,89	1.566,89				0,00		1.566,89
Totale	1.566,89					0,00		1.566,89
TOTALE PREDEDUCIBILI	62.481,06					18.587,60		43.893,46
Debiti vs banche								
	13.005,68				13.005,68	0,00		13.005,68
	3.258,00				3.258,00	0,00		3.258,00
	132,91				132,91	0,00		132,91
	122.891,01				122.891,01	0,00		122.891,01



	117.093,99			117.093,99		0,00		117.093,99
	161.665,42			161.665,42		0,00		161.665,42
	83.888,99			22.581,00	61.308,00	0,00		83.888,99
Totale	501.936,00					0,00		501.936,00
Debiti vs fornitori								
	66,88				66,88	0,00		66,88
	24,40				24,40	0,00		24,40
	262,00		262,00			262,00		0,00
	558,00				558,00	0,00		558,00
Totale	911,28					262,00		649,28
Debiti tributari								
ADE Riscossione 13	25.076,63		25.076,63			136,44		25.213,07
ADE Riscossione 14	57.802,48		57.802,48			446,46		58.248,94
ADE Riscossione 15	99.796,62		99.796,62			796,50		100.593,12
ADE Riscossione 16	104.505,83		104.505,83			872,17		105.378,00
ADE Riscossione 17	101.360,64		101.360,64			857,37		102.218,01
ADE Riscossione 18/19	207.697,30		207.697,30			1.757,21		209.454,51
ADE Riscossione 19	83.947,08		83.947,08			746,16		84.693,24
Iva 2020 54 bis	24.693,32		24.693,32					
Iva 2021 54 bis	27.296,25		27.296,25					
Iva da versare 20	59.526,19		59.526,19					
N. 11520230010837241								43.614,60
NT. 11520230014632247						51.215,84		119.117,00
Totale	791.702,34					56.828,15		848.530,49
IMU competenza 2022	4.891,00		4.891,00			0,00		4.891,00
Bonario 770/19 Dipendenti	10.515,75		10.515,75			-10.515,75		0,00
Erario ritenute autonomi (1040)	2.627,81		2.627,81			-2.627,81		0,00
Totale	18.034,56					-13.143,56		4.891,00
Debiti vs dipendenti								
TFR	144.746,02		144.746,02					
Erario ritenute dipendenti	33.729,21		33.729,21			30.958,83		209.434,06
Totale	178.475,23					30.958,83		209.434,06
TOTALE DEBITI	1.553.540,47	62.481,06	988.474,13	301.340,41	201.244,88	18.849,60	74.643,42	1.609.334,29

Alla luce della proposta e della composizione concreta del passivo concordatario emerge all'evidenza l'ampia falcidia subita dal credito di rango privilegiato, in particolare da quello Erariale, tenuto conto che la proposta concordataria ne prevede il soddisfacimento nella misura dell'1,90% a fronte di un credito per Euro 848.530,49; così come quello dei dipendenti per TFR, anch'esso privilegiato, di cui se ne prevede il soddisfacimento per il 67,27%; mentre il credito ipotecario non risulterebbe integralmente soddisfatto, essendo la percentuale offerta pari al 93,80%.



Così sinteticamente illustrato il contenuto della proposta per cessione dei beni al vaglio del Tribunale, emergono, a parere del Collegio, due questioni dalla cui soluzione dipende l'ammissibilità del concordato semplificato che ci occupa:

- i) se il credito dei professionisti che hanno assistito i ricorrenti per la predisposizione del ricorso e del piano abbia natura prededucibile, come indicato nella proposta, oppure meramente privilegiata ex art.2751 bis n.2) c.c.;
- ii) se, più in generale, la proposta di concordato semplificato possa prevedere la falcidia del credito prelatizio, così come previsto nel caso di specie, in riferimento ai crediti privilegiati e ipotecari.

E' bene subito anticipare che il Collegio ritiene che ad entrambe le questioni debba risponderci negativamente con conseguente inammissibilità della proposta di concordato semplificato proposto dai ricorrenti.

Per offrire la dovuta motivazione di siffatta conclusione, i motivi di inammissibilità potrebbero sinteticamente così riassumersi:

quanto alla questione sub i), l'art.6 CCII, che disciplina la prededucibilità dei crediti, non contempla i crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato semplificato, dovendosi ritenere che l'elencazione contenuta in siffatta disposizione sia tassativa, non spiegandosi altrimenti l'*incipit* di tale articolo che afferma la prededucibilità dei crediti diversi da quelli elencati nella disposizione soltanto nei casi in cui la legge espressamente li qualifica tali; sicchè non sussistendo alcuna disposizione di legge che espressamente qualifica come prededucibili i crediti professionali sorti in funzione della presentazione del ricorso per concordato semplificato deve necessariamente concludersi che essi non godono della prededuzione, ma hanno il solo rango di credito privilegiato ex art.2751 bis n.2 c.c., con conseguente inammissibilità della proposta di concordato semplificato che, come nella fattispecie, li annoveri tra quelli prededucibili, in violazione dell'ordine delle cause di prelazione;

quanto alla questione sub ii) il difetto, come sostenuto da autorevole dottrina, nella disciplina del concordato semplificato, comunque riconducibile nell'alveo delle procedure concorsuali (vedi Cass.9730/23), di una disposizione, come l'art.84 5° comma CCII, prevista nella disciplina del concordato preventivo che autorizza il soddisfacimento non integrale dei creditori prelatizi ossia di una norma che abilita, in fatto, la c.d. degradazione del prelatizio per incapacità del bene, determina l'inammissibilità di proposte di concordato semplificato che prevedono, come nel caso di specie, la falcidia dei crediti prelatizi.



Ma in realtà, ancorchè i motivi di inammissibilità appena esposti siano autosufficienti a sostenere la conclusione cui è giunto il Collegio, essi costituiscono il precipitato dei limiti di ammissibilità del concordato semplificato, quale istituto inserito sistematicamente nel Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza (CCII), su cui il Tribunale ritiene di prendere posizione, rispetto ad un unico proprio precedente relativo concordato semplificato disciplinato dal Decreto Legge 118/21 (vedi Tribunale Udine 23 gennaio 2023).

Ciò perché nella fattispecie concreta all'esame del Collegio, la società ricorrente volontaria dal 25/3/2021, già versava, al momento della presentazione della domanda di accesso alla composizione negoziata della crisi (luglio 2022), in una palese situazione di insolvenza soggettivamente irreversibile -come si evince inconfutabilmente sia dalla relazione e dal parere dell'Esperto, sia da quello dell'Ausiliario- ancorchè l'azienda che ad essa fa capo, fosse oggettivamente risanabile in continuità indiretta attraverso l'offerta irrevocabile di acquisto formulata dalla società

la quale, in data 25.03.2021, aveva assunto in affitto l'azienda con il passaggio diretto dei dipendenti (società costituita da un ex dipendente storico della e da un figlio di due soci per dare continuità all'impresa di famiglia) e che, in data 27.05.2022, ossia prima dell'accesso alla composizione negoziata della ricorrente, aveva stipulato un preliminare condizionato di acquisto dell'azienda per l'importo di Euro 320.0000,00 (vedi sul punto la relazione dell'Esperto).

E' bene subito precisare, come osservato da attenta dottrina, che il concetto di "insolvenza reversibile" -che secondo la maggioranza degli interpreti consentirebbe, sotto il profilo oggettivo, dapprima l'accesso alla composizione negoziata della crisi (di seguito più brevemente anche solo CNC) e poi, sussistendo le condizioni del primo comma dell'art.25 sexies CCII, anche al concordato semplificato- può indurre in errore, se porta a confondere il soggetto, ossia l'imprenditore individuale o collettivo a cui si riferisce lo stato di insolvenza, con l'organizzazione, ossia l'impresa, o meglio l'azienda, che aspira al risanamento.

L'insolvenza -che l'art.2 comma 1 lett.b CCII definisce come "*lo stato del debitore (non della sua impresa nds) che si manifesta con inadempimenti o a altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni*" - si riferisce esclusivamente allo stato patrimoniale, economico e finanziario del soggetto giuridico -imprenditore individuale o società- a cui fa capo una determinata azienda, non, quindi, all'azienda in sé, atteso che essa costituisce una mera organizzazione di beni e di persone e diritti.



Il che nell'economia del CCII deve indurre l'interprete a considerare che l'espressione "risanamento dell'impresa" non si riferisca allo stato patrimoniale, economico e finanziario del soggetto a cui fa capo una determinata impresa, bensì alla sua organizzazione, o meglio alla continuità della sua azienda, la quale rappresenta, anche per la direttiva UE 2019/1023 (direttiva Insolvency), un valore da tutelare per la sua capacità, se recuperabile attraverso un percorso di risanamento, di continuare a generare ricchezza, anche eventualmente attraverso la c.d. continuità indiretta, ossia attraverso la cessione totale a terzi dell'azienda o di un suo ramo.

Del resto, come autorevolmente rilevato dalla dottrina aziendalistica, *"Il recepimento della direttiva UE 2019/1023 (direttiva Insolvency) consente di mettere ordine tra espressioni del Codice della Crisi e dell'Insolvenza diverse riferibili alla continuità aziendale in senso lato: quella sostenibilità economica dell'impresa (viability of the business nella direttiva) che ritroviamo all'art. 21 ed all'art. 87, comma 3; quella sostenibilità del debito dell'art. 2, comma 1, lett. a), dell'art. 3 comma 3, lett. b) e dell'art. 25 undecies; quella, infine, dell'equilibrio economico finanziario sottostante all'art. 3, comma 3, lett. a), all'art. 12, comma 1, all'art. 25 quater, comma 1, e agli artt. 56, comma 2, 87 comma 1, lett. e) e 284, comma 5."*

Alla luce di tali precisazioni, occorre, quindi, chiedersi quale sia l'interpretazione corretta dei requisiti di accesso alla composizione negoziata di cui all'art.12 1° comma CCII, tenuto conto che essi, in virtù del 1° comma dell'art.25 sexies CCII, condizionano, per quanto qui in particolare interessa, l'accesso al concordato semplificato che, è bene subito anticipare, costituisce, tenuto anche conto della sua collocazione sistematica nell'ambito del codice della crisi, un istituto in un certo senso "premiante" che l'ordinamento riserva non all'imprenditore insolvente, bensì all'imprenditore "virtuoso", che si sia mosso anticipatamente allorquando si sia trovato in una situazione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne abbia reso probabile la crisi o l'insolvenza, salvo che l'insolvenza si sia manifestata nel corso della composizione negoziata (art.21 CCII)..

Se l'introduzione nell'ordinamento positivo della composizione negoziata e del concordato semplificato attraverso il DL 118/21 nella piena vigenza della Legge Fallimentare può aver determinato una certa incertezza interpretativa dei requisiti di accesso, lo stesso non può ritenersi, secondo il Collegio, allorquando entrambi gli istituti siano stati introdotti organicamente nel codice della crisi di impresa e dell'insolvenza.

In altri termini, l'attuale collocazione sistematica della composizione negoziata e del concordato semplificato nel Titolo II, in "coabitazione" con le segnalazioni per l'anticipata



emersione della crisi e al di fuori degli “strumenti della crisi e dell’insolvenza” di cui al Titolo III, impone una lettura del requisito oggettivo dell’art.12 1° comma CCII più restrittiva e aderente alla lettera della legge, tenuto conto delle stesse definizioni legali dello stato di crisi e dello stato di insolvenza di cui rispettivamente alla lett.a) e lett. b) dell’art.2 1° comma CCII.

In particolare, ritiene il Collegio che l’art.12 1° comma CCII, là dove delinea il requisito oggettivo di accesso, ossia “..quando (l’imprenditore nds) si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza e risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa (la continuità, anche indiretta, dell’attività aziendale o di un suo ramo nds)”, offra, tenuto conto delle definizioni legali di “crisi” e “insolvenza” di cui all’art.2 1°comma lett. a) e b) CCII (definizioni non ancora in vigore allorquando la composizione negoziata e il concordato semplificato sono stati introdotti nell’ordinamento con il DL118/21), il perimetro dello stato patrimoniale economico e finanziario in cui deve trovarsi l’imprenditore per accedere alla CNC: uno stato di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che non si sia ancora manifestato “ con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi” oppure “con inadempimenti o altri fatti esteriori i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”, ma che in prospettiva possa sfociare nella “crisi” o nell’”insolvenza” come espressamente definite dal CCII.

E’, questo, lo stato in cui deve trovarsi l’imprenditore che intenda risolvere precocemente la propria crisi avvalendosi dello strumento della CNC ed eventualmente della misura premiale del concordato semplificato: una vera e propria crisi, intesa come squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, che, però, non ha ancora i “connotati” di cui alle lett.a) e b) del 1° comma dell’art.2 CCII..

Come in modo condivisibile è stato osservato in giurisprudenza (vedi Tribunale Siracusa 14/9/22) ““Il sintagma “probabilità d’insolvenza” va infatti inteso nel senso di “rischio di futura insolvenza” e dunque in chiave prospettica, ciò che è logicamente incompatibile con un’insolvenza già attuale (anche se non “accertata”)””.

La finalità perseguita dal legislatore con la CNC è quella di offrire, in linea con la Direttiva Insolvency (Dir.2019/1023/UE)¹ la precoce ristrutturazione preventiva degli imprenditori in crisi, allorquando lo stato di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario

¹ un’ampia e condivisibile ricostruzione dei requisiti di accesso alla CNC in relazione alla Direttiva Insolvency, ancorchè con riferimento al DL 118/21, si legge in Tribunale di Siracusa del 14/9/22 est. F.Maida.



in cui versa l'imprenditore sia ancora in una fase embrionale, così da stimolare un intervento veramente anticipato attraverso idonee iniziative.

Del resto, lo stesso art.21 CCII conferma, in modo del tutto coerente con l'offerta interpretazione del requisito oggettivo di accesso alla CNC, siffatta impostazione là dove considera l'insorgere dello stato di insolvenza solo nel corso della composizione negoziata, escludendo, quindi, che siffatto stato possa sussistere al momento dell'accesso alla CNC.

Inoltre, tale norma chiarisce ulteriormente che lo stato di insolvenza non può che riferirsi al soggetto titolare dell'impresa, mentre il concetto di risanamento va esclusivamente abbinato all'impresa, intesa come organizzazione produttiva di beni e servizi la cui continuità costituisce, però, solo uno dei requisiti, necessari ma non sufficienti, di accesso alla CNC.

Ritiene, pertanto, il Collegio che lo stato di insolvenza del titolare dell'impresa, ma a ben vedere anche in stato di crisi ai sensi della lett.a) dell'art.2 1° comma CCII, precluda l'accesso al medesimo alla composizione negoziata, anche qualora sia ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa, ossia sia possibile perseguire la continuità aziendale anche in via indiretta, rimanendogli a disposizione in tal caso i soli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza di cui al Titolo III del CCII.

Il che, pertanto, preclude all'imprenditore in siffatto stato al momento dell'accesso alla CNC di accedere a tutti quegli istituti che comunque presuppongono un accesso alla CNC conforme all'art.12 come sopra interpretato, primo su tutti, l'eventuale ricorso al concordato semplificato.

Né il decreto dirigenziale richiamato dall'art.13 comma 2 CCII -destinato nell'ambito della CNC a disciplinare la struttura della piattaforma, il contenuto della lista di controllo particolareggiata, le modalità di esecuzione del test pratico e il contenuto del protocollo- può introdurre, attesa la sua natura di fonte secondaria, deroghe -pena la loro disapplicazione- al requisito oggettivo di accesso alla CNC stabilito dalla legge ordinaria, ossia dall'art.12 1° comma CCII, nell'interpretazione fatta propria dal Collegio.

In ogni caso, non deve trarre in inganno l'assenza di un controllo giurisdizionale in sede di accesso alla CNC.

Tale controllo di ammissibilità andrà doverosamente esercitato ogni qualvolta il Tribunale sarà chiamato a pronunciarsi su istanze che comunque presuppongono un accesso alla CNC conforme al presupposto di cui all'art.12 CCII, come sopra interpretato, già a partire dalla eventuale richiesta di conferma di misure protettive oppure in sede di ricorso, per quanto qui interessa, per l'omologazione del concordato semplificato.



Proprio l'interpretazione letterale dell'art.12 1° comma CCII fatta propria dal Collegio, consente di offrire un'interpretazione del concordato semplificato quale istituto premiale dell'imprenditore "virtuoso" che ai primi segnali di squilibrio abbia intrapreso il percorso offerto dalla CNC.

Se, infatti, la crisi che connota l'accesso alla CNC non è ancora sfociata nelle situazioni di crisi e di insolvenza di cui rispettivamente alle lett.a) e b) dell'art.2 1° comma CCII, allora il concordato semplificato, o meglio la possibilità di ricorrervi, diventa "lo strumento legale" per indurre il ceto creditorio, in particolare quello chirografario, a sedersi attivamente al tavolo delle trattative per evitare, con l'ausilio dell'Esperto, che un fallimento della CNC conduca alla falcidia delle proprie posizione creditorie commisurata al mero valore di liquidazione.

Del resto, proprio il ceto creditorio chirografario -che, di regola, è quello chiamato a votare nelle fattispecie concordatarie- è quello destinato a subire, non essendo previsto il consenso dei creditori per l'omologazione del concordato semplificato, il rischio del fallimento della CNC, considerato che, in assenza di specifiche disposizioni nella disciplina di tale istituto concordatario che consentano in generale la falcidia dei creditori prelatizi, come ad esempio l'art.84 5° comma CCII per il concordato preventivo, o, in particolare, dei crediti erariali e previdenziali dello Stato, come l'art.88 CCII, deve concludersi che il concordato semplificato non costituisca lo strumento per falcidiare indiscriminatamente tutti i creditori, ma un'opportunità premiale per l'imprenditore virtuoso che si sia tempestivamente azionato per risolvere la propria crisi.

Così delimitati sistematicamente i limiti di ammissibilità del concordato semplificato, la mancata previsione della prededuzione per i compensi dei professionisti che assistono il debitore nell'accesso al concordato semplificato oppure l'assenza di una normativa analoga all'art.84 5° comma CCII che consente la falcidia dei crediti prelatizi, costituiscono solo apparenti omissioni del legislatore, essendo, invece, giustificate dal fatto che anche nel concordato semplificato i crediti prelatizi, in particolare quelli privilegiati, compresi quelli dello Stato, debbano trovare necessariamente integrale soddisfazione nella proposta liquidatoria di cui all'art.25 sexies CCII.

A riprova di quanto si qui sostenuto, vale interrogarsi sulla possibilità che il CCII consenta, o meno, ad un imprenditore insolvente all'epoca dell'accesso alla composizione negoziata, come nella fattispecie- a cui sia già pervenuta un'offerta di acquisto irrevocabile dell'azienda da parte di un soggetto apparentemente terzo, che già la conduce in affitto, di accedere, al termine della composizione, sul presupposto della sussistenza dei requisiti di cui



al 1° comma dell'art.25 sexies CCII, alla ben più snella e agevole via del concordato semplificato, attraverso una proposta di cessione dei beni che preveda, sulla scorta dell'offerta irrevocabile, la continuità indiretta dell'impresa ex art.25 *septies*, commi 2 e 3 CCII, ancorché in cornice liquidatoria, anziché percorrere, ad esempio, la ben più articolata e complessa via della procedura di concordato preventivo con continuità indiretta.

In termini più prosaici, perché un imprenditore insolvente, a cui è stata formulata una proposta irrevocabile di acquisto dell'azienda, dovrebbe percorrere la difficile e dispendiosa procedura del concordato preventivo in continuità indiretta, sottoporsi al voto dei creditori, offrire le attestazioni di legge, anche per il degrado dei prelatizi ecc., accedere alla procedura speciale di trattamento dei crediti tributari e previdenziali, quando, apparentemente, ha a disposizione una via, la composizione negoziata della crisi, su cui non vi è controllo giurisdizionale di accesso, che, attraverso l'offerta o la trattativa per l'acquisto dell'azienda o di un suo ramo mantenga viva la possibilità del risanamento dell'impresa (in continuità indiretta), per poi accedere al concordato semplificato con cessione dei beni, senza voto dei creditori, con l'apparente possibilità di falciare i crediti anche prelatizi, pur garantendo a tutti i creditori una qualche utilità non peggiore rispetto alla liquidazione giudiziale, e, al contempo, raggiungendo lo scopo della continuità indiretta dell'impresa, attraverso la previsione di cui ai commi 2 e 3 dell'art.25 *septies* CCII?

Il carattere retorico di siffatto interrogativo contiene all'evidenza la risposta dell'incoerenza sistematica di una diversa interpretazione del requisito oggettivo di accesso alla CNC, di cui all'art.12 1° comma CCII.

Né, infine, va sottaciuto che la clausola "in quanto compatibili" contenuta nel comma 8° dell'art.25 sexies CCII che rinvia nell'ambito del concordato semplificato alle ipotesi di reato di cui all'art.341 CCII potrebbe indurre più di qualche dubbio anche sull'effettiva perseguibilità dei reati elencati in tale articolo, tenuto conto dello stringente principio di tassatività che deve connotare le norme incriminatrici in sede penale.

Il che costituisce un ulteriore elemento a conforto della tesi restrittiva qui sostenuta circa i limiti di accesso alla CNC e, quindi, al concordato semplificato.

In definitiva, ritiene il Collegio che l'imprenditore che, come nella fattispecie concreta al vaglio del Tribunale, versa, al momento dell'accesso alla CNC, in stato di insolvenza ex art.2 lett. b) 1° comma CCII o, anche in stato di crisi, ex art.2 lett. a) CCII non può avvalersi della composizione negoziata e, di conseguenza, accedere al concordato semplificato.

Alla luce di quanto sin qui esposto, il ricorso per l'omologazione del concordato semplificato proposto dalla società ricorrente va, quindi, dichiarato inammissibile.



In ragione dell'accertata insolvenza, il presente decreto andrà trasmesso al PM per quanto eventualmente di competenza ex art.38 2° comma CCII.

PQM

visto l'art.25 sexies CCII

dichiara inammissibile il ricorso.

Manda la cancelleria per le comunicazioni di rito e per la trasmissione del presente decreto al Pubblico Ministero ex art.38 2° comma CCII.

Così deciso in Udine il 30/11/23

Il Presidente
dott. Francesco Venier

